

**STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI GESTIONE  
DEL PARCO REGIONALE DELL' OGLIO NORD**

**INDICE**

**TITOLO I - Generalità**

- Articolo 1 - Costituzione dell'Ente
- Articolo 2 - Finalità e funzioni
- Articolo 3 - Sede
- Articolo 4 - Durata
- Articolo 5 - Adesione e recesso

**TITOLO II - Organi**

- Articolo 6 - Organi dell'Ente
- Articolo 7 - Comunità del Parco: composizione
- Articolo 8 - Comunità del Parco: attribuzioni
- Articolo 9 - Comunità del Parco: funzionamento
- Articolo 10 - Consiglio di gestione: composizione
- Articolo 11 - Consiglio di gestione: attribuzioni
- Articolo 12 - Consiglio di gestione: funzionamento
- Articolo 13 - Presidente
- Articolo 14 - Revisore dei conti

**Titolo III - Organi ausiliari**

- Articolo 15 - Comitato Tecnico Scientifico
- Articolo 16 - Commissioni di studio

**Titolo IV - Organizzazione**

- Articolo 17 - Direttore
- Articolo 18 - Segretario
- Articolo 19 - Personale

**Titolo V - Finanza e contabilità**

- Articolo 20 - Contabilità
- Articolo 21 - Mezzi finanziari
- Articolo 22 - Quote di contribuzione e partecipazione
- Articolo 23 - Esercizio finanziario e bilancio
- Articolo 24 - Contribuiti degli enti della comunità
- Articolo 25 - Patrimonio
- Articolo 26 - Servizi di cassa e tesoreria

**Titolo VI - Trasparenza, accesso, partecipazione e vigilanza**

- Articolo 27 - Pubblicità degli atti
- Articolo 28 - Accesso agli atti
- Articolo 29 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Articolo 30 - Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

**Titolo VII - Norme finali e transitorie**

- Articolo 31 - Rapporti con gli enti della comunità
- Articolo 32 - Delega di funzioni
- Articolo 33 - Norme transitorie
- Articolo 34 - Richiamo alle leggi

**Allegato 1 - Quote di partecipazione (articolo 22, comma 3)**

## **TITOLO I**

### **Generalità**

#### *Articolo 1*

##### *Costituzione dell'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord*

1. In attuazione della legge regionale del 04/08/2011, n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord, di seguito denominato Ente.
2. Fanno parte dell'Ente i Comuni di Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio, Urago d'Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca, Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiaro, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvisconti, Bordolano, Quinzano d'Oglio, Corte de Cortesi, Verolavecchia, Robecco d'Oglio, Pontevico, Corte de Frati, Alfianello, Seniga, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Binanuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.

#### *Articolo 2*

##### *Finalità e funzioni*

1. L'Ente ha lo scopo di:
  - a) gestire il Parco regionale in modo unitario, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro-silvopastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con l'ambiente;
  - b) promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale, salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale;
  - c) promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale, sia per la storia del parco sia per la popolazione in genere;
  - d) promuovere l'informazione e l'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgative atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;
  - e) promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte del parco;
  - f) promuovere la funzione sociale dell'agricoltura per la tutela dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo, nonché lo sviluppo di tale settore primario in modo armonico, rispetto alle finalità stabilite dalla legge regionale istitutiva del parco.

#### *Articolo 3*

##### *Sede*

1. La sede dell'Ente è definita dalla comunità del Parco, con votazione a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
2. Con provvedimento del consiglio di gestione possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del parco.

#### *Articolo 4*

##### *Durata*

1. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; l'Ente può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

#### *Articolo 5*

##### *Adesione e recesso*

1. L'adesione di nuovi membri ed il loro recesso possono avvenire solo mediante apposita legge regionale.
2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla comunità del Parco e dagli organi consiliari dei membri della comunità stessa, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 22 del presente statuto.

## **TITOLO II**

### **Organi**

#### *Articolo 6*

##### *Organi dell'Ente*

1. Sono organi dell'Ente:
  - a) Il presidente;
  - b) Il consiglio di gestione;
  - c) La comunità del Parco;
  - d) Il revisore dei conti.

#### *Articolo 7*

##### *La comunità del Parco: composizione*

1. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria, di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.
2. Partecipano ai lavori della comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Appositi regolamenti definiranno le modalità di partecipazione.
3. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del sindaco, del presidente della provincia/ente.
4. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia/ente.
5. Allorché il sindaco o il presidente della provincia/ente cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componente della comunità del parco; il delegato del sindaco o del presidente della provincia/ente decade allorché cessa dalla carica il sindaco o il presidente della provincia/ente delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'ente che rappresenta.
6. I rappresentanti degli enti della comunità del parco in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione.

#### *Articolo 8*

##### *Comunità del Parco: attribuzioni*

1. La comunità del Parco è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.
2. Sono di competenza della comunità:
  - a) L'elezione e la revoca del presidente del parco;
  - b) L'elezione e la revoca dei componenti del consiglio di gestione;
  - c) L'elezione del revisore dei conti;
  - d) L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
  - e) Le acquisizioni e le alienazioni relativo al patrimonio immobiliare dell'ente;
  - f) L'adozione delle modifiche allo statuto;
  - g) L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
  - h) La proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
  - i) La proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
  - j) L'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
  - k) L'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art. 22 ter delle modifiche della L.R. 12/2011 alla L.R. 86/83.
  - l) la definizione della sede dell'ente di gestione;
  - m) i criteri per l'istituzione del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni di studio;
  - n) la determinazione della quota di contributo finanziario degli membri della comunità, sulla base delle quote di partecipazione;
  - o) l'assunzione di mutui;
  - p) la nomina delle commissioni dell'Ente e la formulazione dei loro regolamenti;

- q) l'individuazione delle competenze delle guardie ecologiche volontarie;
3. Compete inoltre alla comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.
  4. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), l) del comma 2 devono essere assunte a maggioranza delle quote complessive di partecipazione.

#### *Articolo 9*

##### *Comunità del Parco: funzionamento*

1. La comunità è convocata dal presidente dell'Ente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. La comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. La comunità può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del consiglio di gestione.
4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.
5. La comunità è presieduta dal presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.
6. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di tanti membri della comunità presenti, tali da essere portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 8 o da disposizioni inderogabili di legge.
7. Le sedute della comunità del Parco, salvo i casi di legge, sono pubbliche.
8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Direttore o dal Segretario dell'Ente, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.
9. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della comunità possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

#### *Articolo 10*

##### *Consiglio di gestione: composizione*

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro membri.
2. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del Parco.
3. Il presidente e il consiglio di gestione sono eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco, con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. L'elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti tali da rappresentare il cinquanta più uno delle quote di partecipazione complessive.
4. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del consiglio di gestione, la comunità del Parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.
5. Il consiglio di gestione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima seduta della comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza.

#### *Articolo 11*

##### *Consiglio di gestione: attribuzioni*

1. Il consiglio di gestione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Parco e per il conseguimento delle sue finalità.
2. Il consiglio di gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla comunità e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del presidente, del direttore, del segretario e dei dirigenti.

3. Il consiglio di gestione riferisce annualmente alla comunità sulla propria attività.
4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:
  - a) L'approvazione dei regolamenti dell'ente;
  - b) La determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - c) L'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
  - d) L'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
  - e) L'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
  - f) l'attuazione degli indirizzi generali della comunità, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
  - g) la nomina del segretario dell'Ente;
  - h) la proposta alla comunità del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;
  - i) l'istituzione del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni di studio;
  - j) l'autorizzazione al direttore a stare in giudizio;
  - k) la realizzazione degli studi dell'ambiente del parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico;
  - l) la determinazione delle indennità e del rimborso spese agli amministratori dell'Ente.

#### *Articolo 12*

##### *Consiglio di gestione: funzionamento*

1. Il consiglio di gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.
2. Il consiglio di gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno un quarto dei suoi componenti.
3. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
5. Il consiglio di gestione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.
6. Ai membri del consiglio di gestione si applica le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### *Articolo 13*

##### *Presidente*

1. Il presidente dell'Ente è eletto dalla comunità del parco a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, unitamente al consiglio di gestione, ma con votazione separata. L'elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti tali da rappresentare il cinquanta più uno delle quote di partecipazione complessive.
2. Non può essere eletto presidente un componente della comunità.
3. Il presidente rimane in carica per cinque anni dalla data di nomina.
4. Compete al presidente:
  - a) la rappresentanza legale del Parco;
  - b) la convocazione e la presidenza della comunità e del consiglio di gestione, compresa la firma dei processi verbali, unitamente al direttore o al segretario del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  - c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
  - d) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore;
  - e) la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'ente;
  - f) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
  - g) ogni altra funzione definita, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, da atti degli organi collegiali dell'ente.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente, nominato dal consiglio di gestione all'interno dei suoi componenti.

#### *Articolo 14*

##### *Il Revisore dei conti*

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla comunità del Parco.
3. Il revisore dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore controlla la gestione finanziaria dell'Ente, vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo e alle scritture contabili ed ai libri dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
5. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del consiglio di gestione e può intervenire a quelle della comunità.
6. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al revisore dei conti, in quanto compatibile, le disposizioni dettate per gli enti locali.

### **Titolo III**

#### **Organi ausiliari**

#### *Articolo 15*

##### *Comitato Tecnico-Scientifico*

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del parco, il consiglio di gestione può istituire un apposito comitato tecnico-scientifico, composto da cinque membri.
2. Con apposita deliberazione della comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

#### *Articolo 16*

##### *Commissioni di studio*

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ente, il consiglio di gestione può istituire apposite commissioni consultive temporanee.
2. Con apposita deliberazione della comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

### **Titolo IV**

#### **Organizzazione**

#### *Articolo 17*

##### *Direttore*

1. Il direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività dell'Ente.
2. Il direttore del Parco è scelto tra gli iscritti all'elenco istituito dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni;
4. L'incarico di Direttore è rinnovabile, in ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore;
5. Il contratto di incarico del Direttore stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto;
6. Spetta al direttore:
  - a) Dirigere il Parco;
  - b) Rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
  - c) Assistere ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del Parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
  - d) Comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
  - e) Svolgere gli ulteriori compiti previsti dallo Statuto;
  - f) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del Parco;
  - g) la proposta al consiglio di gestione e alla comunità del Parco dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente;

- h) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al consiglio di gestione;
- i) la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- j) l'emanazione dei pareri di competenza dell'Ente;
- k) la direzione del personale;
- l) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Ente;
- m) presiedere le aste e le licitazioni private;
- n) stipulare i contratti;
- l) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- m) la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- n) esercitare gli altri compiti demandati dai regolamenti dell'Ente;
- o) partecipare alle sedute del consiglio di gestione;
- p) tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell'Ente;
- q) l'assunzione e la gestione del personale;
- r) il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, e la determinazione dei relativi compensi.

#### *Articolo 18*

##### *Segretario*

1. Il consiglio di gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può provvedere alla nomina, anche a tempo parziale, di un segretario dell'Ente, con incarico a termine.
2. Spetta al segretario:
  - a) la gestione amministrativa e contabile dell'Ente;
  - b) assistere alle sedute della comunità del Parco e del consiglio di gestione;
  - c) la redazione dei verbali della comunità del Parco del consiglio di gestione;
  - d) il parere di regolarità contabile, in assenza dei responsabili del servizio finanziario;
  - e) collaborare con il direttore all'esecuzione delle deliberazioni e alla predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo;
  - f) assistere il revisore dei conti.

#### *Articolo 19*

##### *Personale*

1. L'Ente Parco ha una propria dotazione organica, approvata dal consiglio di gestione, secondo i criteri definiti con deliberazione della giunta regionale, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale delle autonomie locali.
3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

## **Titolo V**

### **Finanza e contabilità**

#### *Articolo 20*

##### *Contabilità*

1. Per la gestione contabile dell'Ente si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.
2. La misura delle indennità di funzione per i componenti del consiglio di gestione e della comunità del Parco è determinata ai sensi delle vigenti normative in materia di enti locali.
3. La misura del compenso per revisore dei conti è determinata ai sensi del T.U. n. 267/2000.

#### *Articolo 21*

##### *Mezzi finanziari*

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:
  - a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti;
  - b) contributi ordinari e straordinari dei membri della comunità;
  - c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
  - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e di servizi;

- e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### *Articolo 22*

##### *Quote di contribuzione e partecipazione*

1. Le quote di partecipazione all'Ente sono determinate come segue:
  - a) a ciascuna delle province viene attribuito il 12% delle quote di partecipazione;
  - b) a ciascun comune è attribuito un numero di quote di partecipazione proporzionale alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.
2. I membri della comunità contribuiscono alle spese di gestione dell'Ente con un contributo annuale stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, pari a quello della relativa quota partecipativa.
3. Le quote di partecipazione sono riportate nell'allegato 1 al presente statuto e sono consequenziali all'approvazione dello statuto.
4. L'attribuzione delle quote alle province e ai comuni avrà effetto a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni del consiglio comunale e provinciale di approvazione del presente statuto di almeno il 75% dei membri della comunità del Parco.
5. Le spese, sia per i costi iniziali che per gli oneri gestionali e per quanto altro necessario, oltre i contributi regionali, per le finalità di tutela dell'ambiente naturale e per i programmi di sviluppo, sono ripartite tra i membri della comunità secondo la rispettiva quota di contribuzione, che coincide con la quota di partecipazione di cui al terzo comma.

#### *Articolo 23*

##### *Esercizio finanziario e bilancio*

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce.
3. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio.
4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferisce.
5. I progetti di bilancio devono essere comunicati al revisore dei conti almeno un mese prima della riunione della comunità che ha ad oggetto la loro approvazione.

#### *Articolo 24*

##### *Contributi dei membri della comunità*

1. I contributi a carico dei membri della comunità sono determinati annualmente, ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 21 del presente statuto, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi ed al periodo di possesso delle stesse nell'esercizio in esame.
2. Le spese per servizi, opere, interventi o quant'altro eseguito o prestato dall'Ente su incarico o delega di alcuno, di parte dei membri della comunità o di altre amministrazioni estranee all'Ente saranno ad intero carico dell'esclusivo beneficiario.
3. I contributi dei membri della comunità devono essere versati in due rate annuali in scadenza rispettivamente il 31 gennaio e il 31 luglio, garantite tramite ruoli esattoriali.
4. Per la riscossione delle quote si potrà provvedere, nei riguardi dei membri della comunità, se necessario mediante il sistema esattoriale, come consentito dall'articolo 32 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### *Articolo 25*

##### *Patrimonio*

1. L'Ente può costituire un proprio patrimonio, determinato in conformità a quanto disposto dalle norme in materia di enti locali.
2. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio sarà liquidato, secondo criteri definiti dalla legge regionale di scioglimento o cessazione dell'Ente.

#### *Articolo 26*

##### *Servizi di cassa e tesoreria*

1. L'Ente ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento, ai sensi delle normative vigenti in materia di enti locali.

## **Titolo VI**

### **Trasparenza, accesso, partecipazione e vigilanza**

#### *Articolo 27*

##### *Pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. L'affissione all'albo pretorio presso la sede ufficiale dell'Ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

#### *Articolo 28*

##### *Accesso agli atti*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ente, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti dell'Ente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Con apposito regolamento dell'Ente sarà assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

#### *Articolo 29*

##### *Partecipazione di enti ed associazioni*

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. Il consiglio di gestione, nei limiti delle proprie competenze, potrà inoltre stabilire forme di collaborazione con le associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative, alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché al mantenimento delle attività agricole del parco.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita una consulta permanente delle associazioni ambientaliste e di categoria, la cui composizione e relative modalità di funzionamento verranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalla comunità del Parco.

#### *Articolo 30*

##### *Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica*

1. Il Parco riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. 28/02/2005, n.9.
2. Il Parco istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:
  - a) Informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
  - b) Vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
  - c) Collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
  - d) Collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non da luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Spettano al Parco in particolare le seguenti funzioni:

- a) organizzare i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali volte ad uniformare contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della Regione;
- b) designare un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;
- c) approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alle Province e alla Regione;
- d) assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
- e) articolare il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.

Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica ha i seguenti compiti:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta Regionale per il relativo assenso;
- g) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alle Province e alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservato alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

Le guardie ecologiche volontarie del Parco provvedono a visitare regolarmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei Piani di coordinamento provinciale. Le GEV compilano un formulario per ogni visita ed un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

Il Direttore del Parco presenta annualmente una relazione alla comunità del Parco, alla Giunta Regionale e alle Province sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a Parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

## **Titolo VII**

### **Norme finali e transitorie**

#### *Articolo 31*

##### *Rapporti con gli enti contraenti*

1. L'Ente Parco svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli enti contraenti.
2. L'Ente Parco, in particolare, comunica ai contraenti, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, una relazione sull'andamento della gestione del parco.
3. L'Ente Parco comunica altresì agli enti contraenti i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i contraenti formulino rilievi od osservazioni, il consiglio di gestione è tenuto a deliberare su di essi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'Ente Parco comunica agli enti contraenti la composizione dei membri della comunità e la loro variazione, nonché copia delle deliberazioni della comunità.

#### *Articolo 32*

##### *Delega di funzioni*

1. L'Ente Parco può, con apposite convenzioni, delegare agli enti locali le funzioni di gestione amministrativa e di esecuzione degli interventi, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

#### *Articolo 33*

##### *Norme transitorie*

1. Il presente statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consiglio di gestione del Parco.
3. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
4. Le modifiche della statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

#### *Articolo 34*

##### *Richiamo alle leggi*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente, le disposizioni di leggi in materia di enti locali.